

*Il chiarimento sugli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria in un interpello del ministero*

# Visite mediche sempre al lavoro

## Dipendenti ritenuti in servizio se il controllo è extra orario

DI DANIELE CIRIOLI

**S**alute dei dipendenti «cara» all'azienda. Le visite mediche vanno eseguite durante l'attività di lavoro, altrimenti il datore di lavoro deve giustificare con ragioni produttive l'organizzazione dei controlli sanitari all'infuori del normale orario di lavoro. In quest'ultimo caso i lavoratori vanno comunque considerati in servizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a retribuzione e ogni altra competenza collegata. Lo precisa la commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro nella nota n. 18/2014 a risposta di un quesito dell'unione sindacale di base dei Vigili del fuoco.

**Visite mediche periodiche.** La richiesta dei sindacati riguarda la corretta interpretazione dell'art. 41 del T.u. sicurezza (approvato dal dlgs n. 81/2008), il quale disciplina obbligo e modalità per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. In particolare, è stato chiesto di sapere se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come previsto dal citato art. 41 del T.u. sicurezza, la visita vada svolta necessariamente in orario di lavoro, oppure se il datore di lavoro abbia facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando non si trovi al lavoro (cioè fuori dal normale

orario di servizio). In quest'ultima ipotesi, inoltre, è stato chiesto di sapere se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare la visita debba o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

**Sorveglianza sanitaria.** La sorveglianza sanitaria (disciplinata dall'art. 41 del T.u. sicurezza) rientra fra gli obblighi del datore di lavoro elencati dall'art. 18 del medesimo T.u. Il fine è quello della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso la valutazione (medica) delle compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. L'art. 20 del T.u., inoltre, sancisce fra gli obblighi dei lavoratori quello di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal datore di lavoro.

**Salute «cara» all'azienda.** Secondo la commissione ministeriale i controlli medici relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell'azienda in tutto e per tutto. Il contenuto tassativo e la «ratio» dell'art. 18 del T.u., spiega, non lasciano spazi o deroghe circa l'osservanza dell'obbligo prescritto e finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore. Le visite mediche non possono, per nessun motivo in considerazione della particolarità del bene tutelato (la salute dei lavoratori), essere omesse o trascurate dal datore di lavoro (che è il soggetto obbligato) e, di contro, il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi

all'effettuazione dei controlli medici.

Inoltre, secondo la commissione ministeriale, pur se non è previsto espressamente dall'art. 41 del T.u. che debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, l'effettuazione della visita medica «è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro». Ciò significa che le visite vanno fissate, «normalmente», durante l'orario di lavoro e che per la programmazione in un diverso orario è necessaria una «motivazione produttiva».

Quanto ai «costi» dei controlli sanitari, infine, la commissione ministeriale ritiene che l'unico a doverli sopportare sia il datore di lavoro, in virtù dell'art. 15, comma 2, del T.u. il quale stabilisce che «le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». Pertanto, conclude la commissione, i controlli sanitari vanno strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori; e ove per giustificate esigenze lavorative il controllo sanitario sia effettuato in orari diversi, «il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti».

—© Riproduzione riservata—

### I chiarimenti

Le visite mediche dei lavoratori vanno eseguite durante l'orario di lavoro

L'azienda può, con motivazioni produttive, fissare le visite fuori dall'orario di lavoro

Durante l'effettuazione della visita medica, il lavoratore è «in servizio» a tutti gli effetti

